La Gazzetta della CIA AGRICOLTORI ITALIANI CUNEO

#02
18 GENNAIO 2021

RACCOLTA DI NEWSLETTER INFORMATIVE TRASMESSE AGLI ASSOCIATI CIA AGRICOLTORI ITALIANI CUNEO
INFORMATIVE DAL N°01 AL N°06

Sommario

		pagina
01 Ulteriori disposizioni urgenti-Decreto Legge del 4/01/2021	TUTTI	2
02 Novità contenute nella legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 30/12/2020)	PATRONATO	3
02 AGGIORNAMENTO ANTICOVID 19 - Nuova ordinanza del Ministro della Salute	TUTTI	4
03 Contributi regionali per abbattere i costi dei finanziamenti	BONUS	5
04 RIENTRI DALL'ESTERO	TUTTI	6
05 Prorogata l'ultima rata contribuzione IVS per CD e IAP	PATRONATO	8
05 Rinnovo patente trattori agricoli e/o forestali	FORMAZIONE	8
06 Credito d'imposta 4.0 - Novità dalla legge di bilancio 2021	FISCALE	9

PRENDI NOTA

PROSSIME SCADENZE

PAGHE

OGGETTO	DATA	NOTE
Pagamento ritenute dipendenti	18/01/2021	
Pagamento contributi impiegati agricoli	18/01/2021	
Pagamento ENPAIA impiegati agricoli	25/01/2021	

PATRONATO

OGGETTO	DATA	NOTE
ISEE per rinnovo Reddito di Cittadinanza	31/01/2021	
Bando Servizio Civile Universale	15/02/2021	Per info scrivi a inacpiemonte@cia.it - Whatsapp 338 3709260

FISCALE

OGGETTO	DATA	NOTE
Versamento Iva e ritenute - Dicembre	18/01/2021	Per info chiamare CAF di zona
Versamento imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2020	20/01/2021	Per info chiamare CAF di zona
Modelli INTRASTAT - Mensili (Dicembre) e Trimestrali (4° trimestre 2020)	25/01/2021	Per info chiamare CAF di zona
Esterometro - 4° trimestre 2020	01/02/2021	Per info chiamare CAF di zona

TECNICO

OGGETTO	DATA	NOTE
Salvo proroghe, PAP del biologico 2021	31/01/2021	Per info chiamare ufficio tecnico di zona

Ulteriori disposizioni urgenti-Decreto Legge del 4/01/2021 TUTTI

È stato approvato il Decreto Legge 4/01/2021 che definisce nuove disposizioni più restrittive **valevoli fino al 15/01/2021**, giorno in cui dovrebbe essere pubblicato il nuovo DPCM.

Di seguito riportiamo i principali contenuti:

- Il **7 e 8 gennaio 2021**: il **Piemonte** torna in **"zona gialla"**, ma
- **dal 7 al 15 gennaio 2021: divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse**, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- **il 9 e 10 gennaio 2021**: si applicano, **su tutto il territorio nazionale**, le misure previste per la cosiddetta **"zona arancione"** (art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- **fino al 15 gennaio 2021**: nei territori inseriti **nelle "zone rosse ed arancioni" si conferma la possibilità di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione**. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
- **dal 7 al 15 gennaio 2021**: continuano ad applicarsi le altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Per l'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si prevede una ripresa dell'attività in presenza, per il 50% degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Inoltre, il testo rivede in maniera restrittiva i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio che definiranno i "colori" delle regioni.

Venerdì in base al nuovo monitoraggio sulla situazione dei contagi dell'Istituto superiore di sanità, **il ministro della Salute Speranza firmerà l'ordinanza che sancirà il cambio di zona, gialla, rossa o arancione, per ciascuna regione**.

Per il **Piemonte (Decreto n. 1 del 5 gennaio 2021)**: ritorno in classe **in presenza dal 7 gennaio per le elementari e le medie**; **didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 16 gennaio** (ad eccezione degli studenti con esigenze speciali e delle attività di laboratorio) e **lezioni in presenza dal 18 gennaio** compatibilmente con l'andamento dell'epidemia.

Segnaliamo inoltre che **il Ministero della Salute**, con l'ordinanza del 2/01/2021 **ha spostato al 18/01/2021 la data per la riapertura degli impianti sciistici**, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico.

GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ
7	8	9	10	11	12	13	14	15
Divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse. Consentito rientro a residenza o domicilio.								
				Attesa definizione delle zone (gialla, rossa, arancione) per ciascuna regione in base ai nuovi parametri di monitoraggio				

Torna al sommario ➜

Novità contenute nella legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 30/12/2020) PATRONATO

OPZIONE DONNA

Questa possibilità di pensionamento anticipato (ma bisogna optare per il calcolo della pensione interamente contributivo) viene estesa alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31/12/2020 i necessari requisiti:

- **Requisito contributivo**: almeno 35 anni di contribuzione
- **Requisito anagrafico**: almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per la autonome
- **Finestra mobile da applicare**: 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per la autonome

Viene, inoltre, fissata al 29/2/2021 la data entro la quale dovranno essere presentate le dimissioni per il personale scolastico a tempo indeterminato e delle AFAM – con riferimento all'istituto dell'opzione donna - con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

NONA SALVAGUARDIA

La manovra finanziaria 2021 torna, con numeri sostanzialmente ridotti, a mettere mano all'annosa questione dei lavoratori rimasti impigliati nella ragnatela creata dall'applicazione della cosiddetta legge Fornero. Ulteriori 2.400 lavoratori con specifiche caratteristiche, potranno accedere alla pensione con i requisiti previsti prima della riforma. I soggetti interessati sono:

- lavoratori autorizzati ai **versamenti volontari in data anteriore al 04/12/2011** e **che alla data del 06/12/2011** risultano avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile anche se hanno svolto, successivamente alla data del **4 dicembre 2011**, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Condizione per usufruire del beneficio è il perfezionamento dei requisiti, ante Fornero, necessari a comportare la decorrenza della pensione **entro il 06 gennaio 2022** (compresa finestra mobile);
- lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in **data anteriore al 04/12/2011** ancorché al **6 dicembre 2011** non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013** e che alla data del **30 novembre 2013** non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Condizione per usufruire del beneficio è il perfezionamento dei requisiti, ante-Fornero, necessari a comportare la decorrenza della pensione entro il 06 gennaio 2022 (compresa finestra mobile);
- lavoratori il cui **rapporto sia cessato entro il 30/06/2012** per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati **entro il 31/12/2011**, anche se hanno svolto attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato **dopo il 30/06/2012**. Condizione per la salvaguardia è il raggiungimento dei requisiti, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge Fornero, utili ad ottenere la pensione con decorrenza entro il **06/01/2022** (compresa finestra mobile);
- lavoratori il cui rapporto sia **cessato dopo il 30/06/2012** ed **entro il 31/12/2012** per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati **entro il 31/12/2011**, anche se hanno svolto attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo la cessazione. Condizioni per la salvaguardia è il raggiungimento dei requisiti, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge Fornero, utili ad ottenere la pensione con decorrenza entro il **06/01/2022** (compresa finestra mobile);
- lavoratori cosiddetti esodati che hanno risolto il rapporto di lavoro in maniera unilaterale nel periodo compreso t**ra l'01/01/2007 e il 31/12/2011**, anche se dopo la cessazione hanno svolto attività non riconducibile ad attività da lavoro dipendete a tempo indeterminato. Condizioni per la salvaguardia è il raggiungimento dei requisiti, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge Fornero, utili ad ottenere la pensione con decorrenza entro il **06/01/2022** (compresa finestra mobile);
- lavoratori che **nel corso dell'anno 2011** risultano essere in congedo straordinario per assistenza a figlio portatore di handicap in situazione di gravità che perfezionano i requisiti ante Fornero necessari a conseguire la decorrenza della pensione entro il **06/01/2022** (compresa finestra mobile);
- lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro **tra il 1°gennaio 2007 e il 31/12/2011** che non si sono rioccupati a tempo indeterminato dopo tale data. Anche in questo caso bisogna maturare la decorrenza della pensione entro il **06/01/2022** compresa finestra mobile.

APE SOCIALE

Viene **prorogata a tutto l'anno 2021** la sperimentazione dell'"Ape sociale", che consiste in un'indennità, corrisposta sino al raggiungimento del requisito per la pensione, a coloro che si trovino in particolari condizioni (disoccupazione involontaria, assistenza a soggetto portatore di handicap, invalidi al 74%, lavoratori che svolgono attività "gravose").
Anche coloro, quindi, che si troveranno nelle predette condizioni nell'arco dell'anno 2021 potranno presentare domanda per il riconoscimento delle stesse **entro il 31/3/2021 ovvero entro il 15/7/2021**. Le domande presentate successivamente a tale data, ma comunque **non oltre il 30/11/2021**, saranno prese in considerazione solo in presenza delle risorse finanziarie necessarie.

PART-TIME VERTICALE

La norma prevede che per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale e ciclico che siano in corso dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021) o che abbiano decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale; per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima della suddetta data, il riconoscimento delle settimane in argomento è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione.
In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in base alla nuova norma non possono avere decorrenza anteriore alla suddetta data di entrata in vigore.

continua a pag. seguente

INDENNIZZO CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE

L'articolo 71 dispone che, dal 1° gennaio 2022, **l'aliquota contributiva aggiuntiva** prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, **è dovuta nella misura dello 0,48 per cento**, in luogo dello 0,09 per cento attuale.
Nel dettaglio, la suddetta contribuzione è destinata:

- per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale;
- per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività commerciali.

Poiché per il 2021 non si e proceduto all'aggiornamento dell'aliquota contributiva in questione l'articolo in argomento consente il riconoscimento delle relative prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato, di 167,1 milioni di euro per la medesima annualità al suddetto Fondo.

CONGEDO OBBLIGATORIO PAPÀ

Viene **prorogata per il 2021 la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio di paternità**, confermandone la durata di **sette giorni**, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. Nel dettaglio, la disposizione proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente confermandone la durata di sette giorni.
Si dispone, inoltre, che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

ASSEGNO DI NATALITÀ (CD. BONUS BEBÈ)

Si rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebe) con le stesse modalità previste a normativa vigente.
Nello specifico si riconosce l'assegno per ogni figlio nato o adottato **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021** con le modalità previste dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ

Viene prorogata per il 2021 la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio di paternità, aumentandone la durata a 10 giorni per il 2021.
Nel dettaglio, la disposizione proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente aumentando la durata a dieci giorni.
Si dispone, inoltre, che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

ESONERO CONTRIBUTIVO PER CD E IAP

Viene previsto in favore dei **giovani (infra40enni) coltivatori diretti e imprenditori agricoli l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

AGGIORNAMENTO ANTICOVID 19 - Nuova ordinanza del Ministro della Salute

TUTTI

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati aggiornati del monitoraggio sulla situazione dei contagi dell'Istituto Superiore di Sanità firmerà in serata (8 gennaio 2021) una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.
Passano in area arancione le Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.
Il **Piemonte è zona gialla fino al 15 gennaio**, data in cui entrerà in vigore il novo DPCM.

Contributi regionali per abbattere i costi dei finanziamenti

BONUS

Riattivata la misura che consente a imprese e lavoratori autonomi di ottenere rimborsi su finanziamenti già ottenuti

I "Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI piemontesi ed i lavoratori autonomi nell'attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità" sono finalizzati a supportare le micro, piccole, medie imprese e i lavoratori autonomi piemontesi (comprese anche le forme di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti) nel sostenere i costi relativi ad ottenere finanziamenti bancari (o di altri intermediari finanziari) concessi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Il sostegno regionale si concretizza in contributi a fondo perduto, finalizzati ad abbattere i costi del finanziamento. **L'importo relativo è commisurato a quello del prestito** che l'impresa o lavoratore autonomo ha ottenuto tramite il canale creditizio.

Le imprese interessate ad usufruire del **bonus regionale** devono quindi **aver ottenuto un finanziamento da un intermediario finanziario, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2020 e per far fronte ad esigenze di liquidità**.

Il bando verrà riaperto dal 19 gennaio 2021 con alcune novità. In particolare:

a) è ora previsto che i finanziamenti ammissibili siano di **durata massima di 120 mesi**;

b) per le sole imprese, **l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili è elevato da 150.000 a 500.000 euro** (fermo restando quindi il **limite massimo di € 100.000 previsto per i lavoratori autonomi**), fatto salvo un importo massimo di contributo concedibile che non può in ogni caso superare i **7.500 euro**.

La dotazione del bando, con riferimento alle pmi, è stata incrementata per un importo di € 10.900.000 - in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n.46-1819 del 31/07/2020. Tale aumento consentirà di finanziare le domande presentate sul bando approvato con determinazione dirigenziale n. 119 del 26/05/2020 che non trovano attualmente copertura nella dotazione iniziale di € 4.319.150 nuove domande che verranno presentate alla riapertura dello sportello, a partire dal 19 gennaio 2021.

Questa misura è concepita come complementare agli strumenti nazionali volti a facilitare l'erogazione di nuovo credito al sistema produttivo. Il contributo a fondo perduto può infatti essere cumulabile, ovviamente nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato, con le iniziative di sostegno al credito di carattere nazionale e regionale (a meno che, in quest'ultimo caso, non fosse già previsto un contributo analogo). Si fa riferimento sostanzialmente ai provvedimenti dei recenti decreti legge del Governo, che riguardano strumenti quali il Fondo Centrale di Garanzia e SACE, così come le altre misure a livello regionale.

Tratto dal sito Regione Piemonte; per ulteriori informazioni consulta il link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/contributi-regionali-per-abbattere-costi-dei-finanziamenti

Per informazioni e approfondimenti contattare Cia Cuneo
Luca REVELLO al seguente recapito: tel. +39 0171 67978

RIENTRI DALL'ESTERO

TUTTI

Alla luce di alcune richieste, ricordiamo quanto segue:

- **Chi ha soggiornato o transitato**, per motivi diversi da lavoro, urgenza, salute, **in un paese estero nel periodo che va dal 21/12/2020 al 06/01/2021** (quindi anche se rientra in Italia dopo il 6/01), **deve dare comunicazione al Dipartimento di Prevenzione e sottoporsi alla quarantena per 14 gg.**
- **Chi ha soggiornato o transitato nel periodo che va dal 21/12/2020 al 06/01/2021**, per motivi di lavoro, urgenza, salute, in uno dei seguenti paesi:
  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco), **deve dare comunicazione al Dipartimento di Prevenzione ed essersi sottoposto a tampone con esito negativo nelle 48 ore antecedenti il rientro in italia, ma non fa la quarantena.**

Dal 06/01/2021 in poi vengono ripristinate le regole vigenti prima del 21 dicembre (tampone per i paesi UE e Schengen e quarantena per tutti gli altri paesi)
In tutti i casi valgono l'eccezione delle 120 ore per motivi lavorativi (in questo caso decadono obbligo del tampone o della quarantena) e l'elenco dei paesi vietati se non per i soliti motivi di lavoro/salute/urgenza.

Segnaliamo inoltre le **regole specifiche attualmente in vigore per il REGNO UNITO** (Gran Bretagna e Irlanda del Nord):

- Per chi ha **soggiornato o transitato** nel Regno Unito **prima del 7/12/2020 e/o dal 7/01/2021** (ma non in qualsiasi data compresa tra il 21/12 e il 6/01) valgono le regole in vigore per i Paesi dell'elenco E del DPCM del 03/12/2020, cioè **14 gg di quarantena al rientro.**
- A coloro che hanno invece **soggiornato o transitato** nel Regno Unito **tra il 7/12/2020 ed il 6/01/2021**, **è consentito l'ingresso in Italia solamente per un motivo di assoluta necessità o a chi ha la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23/12/2020**. In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente disciplina:
  a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un **test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;**

  b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero **entro 48 ore** dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

  c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), **alla sorveglianza sanitaria e alla quarantena** per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

NELLA PAGINA SEGUENTE trasmettiamo una dichiarazione aggiornata per chi volesse far firmare nuovamente la dichiarazione al rientro, valida sia per i dipendenti che per gli esterni.

Spostamenti in Italia (regole valide fino al 15/1)

Fino al 15 gennaio, nelle "**zone rosse**" (attualmente non presenti), la possibilità di **spostarsi una sola volta al giorno**, in un massimo di due persone + figli under 14, verso una sola abitazione privata, vale solo nell'ambito del proprio comune e non della regione come nel periodo delle feste.
Per la **zona arancione** (tutto il territorio nazionale il 9/10 gennaio e le regioni riportate di seguito dopo il 10 gennaio) sarà **possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio Comune**, quindi anche per andare a far visita a parenti e amici (non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all'interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano). Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi non per fare visita a parenti o amici.
Saranno comunque consentiti, per la zona arancione, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Dall'11 gennaio l'ordinanza del Ministero della Salute classifica in **zona arancione** le seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto; tutte le altre (tra cui il Piemonte) saranno in **zona gialla**.

Tutele per quarantena, lavoratori fragili e malattia per Covid-19

Segnaliamo che sono state aggiornate le FAQ relative alla gestione amministrativa ed economica dei lavoratori in quarantena, dei lavoratori fragili e delle persone che hanno contratto il Covid-19.
(Sito INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54682)
Nello specifico riassumiamo quanto segue:
Quarantena:
Per tutti i lavoratori la quarantena torna ad essere **equiparata alla malattia.**
Lavoratori Fragili
Sono state ripristinate le tutele dei lavoratori affetti da patologie di particolare gravità (soggetti fragili), con coperture a decorrere dal 1/01/2021 sino al 28/02/2021. Per i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (legge 104) o in possesso di attestazione di condizione di rischio connesso a specifiche patologie) è prevista **l'equiparazione dell'intero periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera**.
Malattia per Covid-19
La tutela prevista è quella riconosciuta in tutti i casi di malattia comune, **competenza Inps.**
Malattia per Covid-19 in occasione di lavoro (es. settore sanitario)
Riconosciuto infortunio sul lavoro, **competenza Inail**

I nostri uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Torna al sommario ➜

COVID-19
CONDIZIONI DA RISPETTARE PER L'ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI
AGGIORNATO AL 08/01/2021

Io sottoscritto _____, dipendente della _____
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- Di non avere la temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
- Di non avere sintomi quali: tosse secca persistente, perdita gusto/olfatto, mal di testa anomalo e persistente, spossatezza insolita e non giustificata, sternuti e naso che cola senza allergie, diarrea, congiuntivite, anche senza febbre;
- Di non essere positivo al COVID-19;
- Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario;
- Di non essere stato a contatto con una persona contagiata nei 14 gg precedenti;
- Di rispettare le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio, vigenti alla data attuale.

MI IMPEGNO

a dare comunicazione all'azienda nel caso di contatto stretto nelle 72 ore precedenti o convivenza con persone a rischio o in quarantena/isolamento fiduciario, al fine di consentire all'azienda l'eventuale adozione di specifiche misure di prevenzione

DICHIARO INOLTRE

- di NON aver soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti in un paese estero o nel caso di permanenza/transito in tali paesi di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per il rientro:
  - PAESI UE e SCHENGEN:
    - per lavoro, urgenza, salute: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + TAMPONE NELLE 48 ORE ANTECEDENTI IL RIENTRO (tranne soggiorni inferiori alle 120 ore per motivi di lavoro);
    - per altri motivi nel periodo dal 21/12/20 al 06/01/21: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + 14 GG DI QUARANTENA;
    - per altri motivi dopo il 06/01/21: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + TAMPONE NELLE 48 ORE ANTECEDENTI IL RIENTRO;
  - ALTRI PAESI: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + 14 GG DI QUARANTENA (tranne soggiorni inferiori alle 120 ore per motivi di lavoro)
  - REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD:
    - nel periodo dal 07/12/20 al 07/01/21: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + TAMPONE NELLE 72 ORE ANTECEDENTI IL RIENTRO + TAMPONE NELLE 48 ORE DOPO IL RIENTRO + QUARANTENA DI 14 GG (tranne soggiorni inferiori alle 120 ore per motivi di lavoro);
    - dopo il 07/01/21: COMUNICAZIONE AL DIP. DI PREVENZIONE + QUARANTENA DI 14 GG (tranne soggiorni inferiori alle 120 ore per motivi di lavoro);

MI IMPEGNO A

- Informare tempestivamente la vostra azienda in caso di comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19 durante la mia permanenza all'interno dei locali;
- Rispettare le regole previste dal vostro protocollo anti-contagio (distanziamento, igienizzazione mani, utilizzo mascherine)
- Informare la vostra azienda qualora nei 14 giorni successivi alla mia permanenza nei vostri locali, risultassi positivo al Covid-19

Dichiaro inoltre di effettuare la misurazione della temperatura corporea presso la mia abitazione quotidianamente prima di accedere nei luoghi di lavoro, verificando che la mia temperatura sia inferiore ai 37.5 °C in caso contrario mi impegno a rimanere a casa ed a contattare il medico di medicina generale per gli accertamenti e le cure del caso.

Ove effettuato do il mio consenso a farmi misurare la temperatura all'ingresso.

Richiesta di consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.
A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per la finalità di cui sopra, ha natura obbligatoria in quanto previsto per legge, "In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che assumano protocolli di sicurezza anti-contagio".
Il diniego del Suo consenso preventivo non permetterà l'accesso ai locali aziendali.
Per i dettagli si rimanda all'informativa sulla privacy, allegata alla presente.

☐ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ☐ NON Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Luogo e data _____ Firma dell'interessato _____

Torna al sommario ➜

Prorogata l'ultima rata contribuzione IVS per CD e IAP

PATRONATO

L'art. 10, comma 6 del D.L. n. 183/2020 - cosiddetto "Decreto Milleproroghe" - proroga dal 18 gennaio 2021 al 16 febbraio 2021 la quarta rata della contribuzione IVS 2020 dovuta daicoltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
La sospensione è inquadrata nell'ambito degli esoneri contributivi dei Decreti Ristori e Ristori-bis per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Campo di applicazione

L'agevolazione riguarda i contributi dovuti da imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti e i coadiuvanti di questi ultimi.
Il beneficio è quantificato in due dodicesimi della contribuzione dovuta per il 2020 senza a tal fine computare il premio INAIL, riscosso in modalità unificata, e ad esclusivo debito dei coltivatori diretti.

Soggetti interessati

La platea dei beneficiari è identificata dai codici Ateco dell'allegato 3 del D.L. n. 137/2020.

"Decreto Milleproroghe"

Il messaggio 4272 dell'Inps, del 13 novembre 2020, ha chiarito che le misure sono da ritenersi autorizzate nell'ambito del regime degli aiuti di Stato "Quadro temporaneo emergenza Covid-19" e che sarebbe stata predisposta apposita procedura informatica per presentare le istanze di esonero.
L'art. 10 del D.L. n. 183/2020 sospende i termini "fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque **non oltre il 16 febbraio 2021**". In tal modo potranno essere conguagliati eventuali importi erroneamente versati in eccesso, o in difetto, a novembre 2020.

Informiamo tuttavia che è possibile effettuare il versamento alla scadenza del 18/01. Vi invitiamo a contattare i nostri uffici zonali per esprimere la vostra preferenza.

Rinnovo patente trattori agricoli e/o forestali

FORMAZIONE

Sono stati attivati una serie di **corsi per il rinnovo** dell'abilitazione alla guida ("patente") dei **trattori agricoli e/o forestali gommati e/o cingolati** rivolti a tutti coloro che hanno tale abilitazione in scadenza nell'anno corrente (rilascio nell'anno 2016).

Il corso ha durata di **4 ore** al di costo di **80€**.

Date dei corsi:
giovedì **4 febbraio** sede probabile del corso **Saluzzo orario 14,00-18,00**
giovedì **11 febbraio** sede probabile del corso **Fossano orario 14,00-18,00**
giovedì **25 febbraio** sede probabile del corso **Fossano orario 14,00-18,00**

A tutti coloro che sanno di avere in scadenza tale abilitazione si consiglia di contattare i servizi tecnici dei diversi uffici di zona per l'iscrizione.

Credito d'imposta 4.0 - Novità dalla legge di bilancio 2021

FISCALE

La legge di bilancio 2021 interviene con disposizioni migliorative, ancorché transitorie, per il Credito d'imposta investimenti, disponendo una vigenza che **traguarda tutto l'anno 2022 ed i primi sei mesi del 2023**.
Le principali novità della disciplina innovata sono:

- **potenziamento delle aliquote agevolative**
- **aumento dei massimali** di spesa ammissibili;
- **ampliamento dell'ambito applicativo**;
- accorciamento del periodo di fruizione a **3 quote annuali di pari importo**;
- **ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione** nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti **con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni** (nel periodo 16.11.2020-31.12.2021);
- accelerazione della **fruizione dal periodo di entrata in funzione o interconnessione.**

BENEFICIARI DEL CREDITO:
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Nei documenti a corredo dell'acquisto, in particolar modo nelle fatture e nei bonifici, è necessario riportare gli estremi della norma.
Le fatture ed i documenti di cui sopra, eventualmente sprovvisti dei riferimenti di legge, potranno essere integrati:

- **per la fattura cartacea**, indicando in modo indelebile anche utilizzando un timbro da apporre sul corpo della fattura, i riferimenti normativi;
- **per le fatture elettroniche**:
  1. stampare il documento ed apporre i riferimenti normativi;
  2. realizzare un'integrazione elettronica della fattura ed unire all'originale della stessa fattura.

BENI ACQUISITI	PERIODO	% DEL CREDITO D'IMPOSTA	RIPARTIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
Beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016 (limite massimo di costi ammissibili € 2mln per A, € 1mln per B)	**16 nov. 2020 - 31 dic. 2021** (ovvero entro il 30 giu. 2022, a condizione che entro il 31 dic. 2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	**10%** (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile art.18 legge 81/2017)	**Unica quota annuale** (soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a € 5 mln) a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione del bene
	1 gen. 2022 – 31 dic. 2022 (ovvero entro il 30 giu. 2023, a condizione che entro il 31 dic. 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	**6%**	**Tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni
Investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A della legge 232/2016	**16 nov. 2020 - 31 dic. 2021** (ovvero entro il 30 giu.2022, a condizione che entro il 31 dic.2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	**50%** per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln	
		30% per la quota di investimenti superiori a € 2,5mln e fino a € 10 mln	
		10% per la quota di investimenti superiori a € 10mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 20 mln	
	1 gen. 2022 - 31 dic. 2022 (ovvero entro il 30 giu.2023, a condizione che entro il 31 dic.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	**40%** per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln	
		20% per la quota di investimenti superiori a € 2,5mln e fino a € 10 mln	
		10% per la quota di investimenti superiori a € 10mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 20mln	
Investimenti in beni indicati nell'allegato B della legge 232/2016	**16 nov.2020 - 31 dic.2022** (ovvero entro il 30 giu.2023, a condizione che entro il 31 dic.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	**20%** nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1mln (agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza)	

Per informazioni contattare: Cia Cuneo tel. 0171 67978 - Cia Alba tel. 0173 35026

BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020
"INAC IN PIEMONTE"

1 Scopri il progetto in Piemonte su www.inac-cia.it

2 Attiva lo SPID e invia la candidatura dal sito
www.domandaonline.serviziocivile.it
cerca il progetto e la sede tramite il:
Codice progetto: PTXSU0027720010286NXTX
Codice Ente INAC: SU00277

3 Per info scrivi a inacpiemonte@cia.it
Fabrizio 3383709260

PATRONATO INAC CIA ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

@serviziocivileinac

Torna al sommario ➜